

La Ratio del Decreto di Natale

Si pubblica la relazione illustrativa del Disegno di legge A.C. 2835 – Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Conte) e dal Ministro della Salute (Speranza) di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (Boccia) e con il Ministro dell'Economia e delle Fnanze (Gualtieri) recante: «conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Decreto di Natale: le misure di prevenzione del contagio durante il periodo festivo

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 18 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso

tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "zone rosse", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "zone arancioni", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all'approvazione del cosiddetto "Decreto Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Il “vecchio” Codice della privacy adeguato al regolamento (UE) 2016/679

Il Garante pubblica sul proprio sito web istituzionale il testo aggiornato del Codice della privacy. L'operazione di coordinamento effettuata dal Garante è estremamente utile, considerato che legislatore delegato, ha deciso di novellare direttamente il codice della privacy, nonostante il regolamento Ue abbia cambiato completamente la prospettiva dell'approccio alla tutela della privacy rispetto al vecchio Codice.

Codice della privacy: le disposizioni di adeguamento al Regolamento (UE)



Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018, l'atteso [Decreto Legislativo \(del 10 agosto 2018, n. 101\)](#) che in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017

(legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell'8 Agosto 2018, dopo l'esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l'applicazione della norma, ha deciso **novellare direttamente il codice della *privacy*** esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell'approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell'*accountability*.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di **semplificazione delle micro, piccole e medie imprese**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della *privacy*, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, **modalità semplificate** di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, **il 19 settembre 2018.**

[Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,](#)
recante: *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018